

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 19 ottobre 2021, n. 672

Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia).

OGGETTO: Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona);

VISTI lo Statuto della Regione Lazio;

la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e smi;

la Legge 13 luglio 2015, n.107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e smi;

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e smi;

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112: *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”* e smi;

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e smi;

il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65: *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

la Legge regionale 6 agosto 1999, n.14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e smi;

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e smi;

la Legge regionale 12 agosto 2020, n.11: *“Legge di contabilità regionale”*;

il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26: *“Regolamento regionale di contabilità”*, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

la Legge regionale 30 dicembre 2020, n.25: *“Legge di stabilità regionale 2021”*;

la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”*;

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese*;

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”* come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n.247 e 6 luglio 2021, n.431;

la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20: *“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;

la nota prot. n° 278021 del 30 marzo 2021 del Direttore generale con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

la Legge regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e smi*;

la Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”*;

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”*;

RICHIAMATI

l'art. 49 della LR n.7/2020 il quale prevede che:

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 65/2017 e sentita la commissione consiliare competente in materia, approva, con deliberazione, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominato programma regionale, che definisce:

a) le linee d'indirizzo e i criteri generali di attuazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta pubblica;

b) i criteri per la definizione da parte dei comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;

c) i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi prevedendo anche specifici incentivi e/o agevolazioni in particolare:

- 1) per l'inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei servizi educativi, in base al numero di bambine e bambini con disabilità;
- 2) per l'offerta dei servizi educativi ed integrativi nei piccoli comuni;
- 3) per programmi di prevenzione del disagio e di diagnosi precoce delle disabilità realizzati nei servizi educativi;

d) le modalità per l'attuazione di forme di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, al fine di realizzare e consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età.

2. Il programma regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente.

VISTA	la DGR 28 maggio 2021 n. 312: " <i>Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2021.</i> ", la quale, tra le altre risorse ha finalizzato, con prenotazione d'impegno n.159870/2021 €15.000.000,00 in favore delle amministrazioni locali per interventi del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia (l.r. n. 7/2020) per l'esercizio finanziario 2021 e, con la prenotazione d'impegno n.1835/2022, €18.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e, inoltre, con la prenotazione d'impegno n.159861/2021, €2.000.000,00 sul capitolo U0000H42536 in conto capitale (L.R. n.7/2020) per le amministrazioni locali per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia;
VISTO	il Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 49 della L.R. n.7/2020 che, allegato alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO	il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;
VISTA	la nota prot. 0829883 del 15 ottobre 2021, con la quale l'Assessore ha ritenuto di proporre alla Giunta di accogliere le modifiche della Commissione;
CHE	la Giunta si è espressa favorevolmente all'accoglimento delle stesse;
RITENUTO	di approvare il Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n.7/2020 che, allegato alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ATTESO	che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- di approvare il Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 7/2020 che, allegato alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L e sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it/politichesociali.

REGIONE LAZIO

Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia

(ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n.7/2020)

2021 - 2023

L'articolo 49 della Legge Regionale n.7/2020 prevede la approvazione di un programma regionale triennale, che in particolare definisce:

1. le linee d'indirizzo e i criteri generali di attuazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta pubblica;
2. i criteri per la definizione da parte dei comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;
3. i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi prevedendo anche specifici incentivi e/o agevolazioni in particolare:
 - a. per l'inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei servizi educativi, in base al numero di bambine e bambini con disabilità;
 - b. per l'offerta dei servizi educativi ed integrativi nei piccoli comuni;
 - c. per programmi di prevenzione del disagio e di diagnosi precoce delle disabilità realizzati nei servizi educativi;
4. le modalità per l'attuazione di forme di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, al fine di realizzare e consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età.

Il piano regionale è adottato in conformità agli specifici obiettivi della Legge Regionale n.7/ 2020.

La distribuzione dei servizi

La Regione Lazio - secondo i dati ISTAT al 1° gennaio 2020 - registra una popolazione di età compresa fra 0 e 2 anni pari a 124.798 unità. A fronte di tale popolazione, sono presenti sull'intero territorio regionale circa 1200 servizi educativi per l'infanzia (in prevalenza nidi) pubblici e privati per circa 39.000 posti e per un rapporto posti nido/popolazione pari a circa il 31,4%, in linea con le previsioni di copertura indicate dalla Commissione Europea. Dei circa 39.000 posti rilevati, circa 20.000 sono posti nido comunali, tra i quali rientrano quelli a gestione diretta (personale dipendente comunale) o indiretta (appalto o concessione) e quelli privati in convenzione con il Comune di riferimento. I posti nido comunali raggiungono una copertura complessiva regionale pari a circa il 16% della popolazione.

Dall'analisi della copertura territoriale emergono notevoli differenze di offerta. Su 378 Comuni che compongono il territorio laziale 113 (circa il 30% dei Comuni) offrono posti in nidi comunali e di questi, 24 comuni offrono una copertura pari o inferiore al 10% della popolazione 0-2 anni.

Dei restanti 265 Comuni che non offrono un servizio di nido comunale, 48 vantano una popolazione residente compresa tra 0 e 2 anni superiore alle 100 unità; e 128 Comuni con una popolazione residente (0-2 anni) superiore alle 30 unità.

Questo dato è influenzato dalla particolare composizione delle città laziali e, in particolare, dalla presenza del Comune di Roma Capitale che da sola rappresenta circa il 50% della popolazione 0-2 laziale contando circa 60.128 unità ed un'offerta di posti comunali di poco inferiore a 14.000, pari

al 23% circa dei bambini residenti, e al 70% circa dell'offerta complessiva di posti pubblici della Regione.

La compartecipazione delle famiglie

Con riferimento alle rette pagate dalle famiglie, sulla base di un monitoraggio effettuato dalla Regione per l'anno educativo 2018/2019, per un totale di n.21.295 bambini, è emerso che le famiglie che hanno accesso al servizio pubblico (comunale a gestione diretta o indiretta e privato convenzionato) pagano una retta mensile media pari a circa 170 euro; inoltre, su 21.295 bambini, circa l'80% frequenta un nido nel Comune di Roma Capitale, pagando una retta media mensile di circa 160 euro, mentre il rimanente 20% frequenta nei rimanenti Comuni del Lazio, pagando una retta media mensile di circa 220 euro. Complessivamente nell'anno considerato, le famiglie laziali hanno versato ai comuni interessati dal monitoraggio, per la frequenza dei servizi per la prima infanzia pubblici circa 40.000.000,00 di euro.

Sempre con riferimento alle rette e prendendo in considerazione un campione pari a 2.304 utenti che hanno partecipato all'avviso della Regione per l'erogazione dei buoni servizio per l'accesso ai nidi, a valere su risorse FSE, realizzatesi tra gennaio e luglio 2021, emerge come gli utenti che non accedono al servizio pubblico affrontino una spesa media mensile per la frequenza dei servizi per l'infanzia molto più alta con una media mensile pari a circa 369 euro.

Mantenendo il riferimento all'accesso al servizio pubblico, di norma la retta pagata dalle famiglie viene stabilita in base all'Isee del nucleo familiare. Tuttavia, anche nell'applicazione dell'ISEE, emerge una ulteriore forte disomogeneità tra i diversi comuni, nell'articolazione delle rette e delle fasce ISEE corrispondenti.

Il Finanziamento del Programma

Il Programma Regionale è finanziato dai:

- Fondi regionali sia in parte corrente sia in conto capitale;

Risorse regionali disponibili in parte corrente:

- €15.000.000,00 per l'anno educativo 2020/2021, fondi regionali;
- €18.000.000,00 per l'anno educativo 2021/2022, fondi regionali.

Risorse regionali disponibili in conto capitale:

- €2.000.000 per l'anno educativo 2020/2021, fondi regionali.

Obiettivo del programma è potenziare l'offerta dei servizi alla prima infanzia sotto tre diversi profili:

- Una maggiore offerta di servizi in rapporto alla popolazione 0-2 anni (obiettivo 33%);
- Una maggiore distribuzione territoriale dei servizi (obiettivo 75% dei comuni coperti);
- Una maggiore e più equa possibilità di accesso ai servizi ad offerta pubblica.

Per il raggiungimento dei tre obiettivi generali, sono individuate alcune misure specifiche, previste dalla Legge Regionale n.7/2020,:

- 1) ampliamento dell'offerta pubblica dei servizi educativi;
- 2) regole omogenee di accesso ai servizi educativi;
- 3) abbattimento delle rette a carico delle famiglie con particolare riguardo ai nuclei familiari più fragili;
- 4) incentivazione delle forme di raccordo tra le varie Istituzioni ed in particolare consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età.

Per il raggiungimento degli obiettivi e la messa in opera delle misure descritte, si farà riferimento ad una matrice orientativa di programmazione, che in base alle risorse disponibili nel tempo e provenienti dalle diverse forme di finanziamento, indica la finalizzazione di massima delle risorse alle varie misure.

Linee d'indirizzo e i criteri generali di attuazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta pubblica

Con riferimento alle finalità del presente Programma, si intende in particolare:

- a) Ampliare l'offerta pubblica dei servizi educativi per l'infanzia finanziando la realizzazione di nuovi nidi pubblici e/o sostenere il convenzionamento con le strutture private laddove esistenti attraverso le seguenti azioni:
 - Realizzazione di nuovi nidi:
 - 1) Nuovi Nidi comunali prefabbricati, realizzati dalla Regione Lazio;
 - 2) Nuovi Nidi pubblici, realizzati dai Comuni e/o dalle ASP;
 - 3) Nuovi Poli per l'Infanzia, realizzati dai Comuni e/o dalle ASP;
 - 4) Nuovi nidi e/o Poli per l'infanzia in contesti aziendali anche degli enti dipendenti e strumentali della Regione, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale.
 - Ristrutturazioni di edifici esistenti per la realizzazione di nidi:
 - 5) Ristrutturazione di strutture pubbliche non utilizzate o sottoutilizzate destinate a servizi per la realizzazione di nuovi nidi pubblici;
 - 6) Ristrutturazione di scuole dell'infanzia per la realizzazione di Sezioni Primavera o Nidi, al fine di creare dei Poli per l'infanzia;
 - Realizzazione di nuovi servizi educativi integrativi e sperimentali:
 - 7) Nuovi servizi integrativi, realizzati dai Comuni e/o dalle ASP;
 - 8) Incentivazione di nuovi servizi integrativi realizzati da privati (in particolare nidi domestici) e gestiti in convenzione con il comune di riferimento;
- b) Avviare politiche stabili di abbattimento delle rette in favore delle famiglie, focalizzando le risorse per i cittadini che non accedono ai servizi pubblici.

In particolare, questa misura viene attuata attraverso avvisi pubblici regionali, per l'assegnazione di buoni servizio alle famiglie che si rivolgono ai servizi educativi privati:

- per indisponibilità di posti nei servizi pubblici;
 - per mancanza di servizi pubblici nel proprio territorio di riferimento;
- c) Continuare il percorso intrapreso per l'abbattimento delle rette dei nidi pubblici con l'obiettivo di azzerarle almeno per le fasce di popolazione più vulnerabile con particolare attenzione alle bambine e ai bambini in condizioni di disabilità;
 - d) Ampliare l'offerta pubblica dei servizi integrativi nei Comuni con popolazione 0-2 anni inferiore a 100 bambini attraverso il convenzionamento con strutture esistenti;
 - e) Incentivare il convenzionamento dei piccoli Comuni per la gestione associata dei Servizi educativi all'infanzia.

Criteri per la definizione da parte dei comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;

Obiettivo della programmazione regionale è l'omogeneità della compartecipazione da parte delle famiglie e il progressivo azzeramento della retta per gli utenti in situazione di particolare vulnerabilità.

Al fine di omogeneizzare l'accesso ai servizi per la prima infanzia sull'intero territorio laziale vengono stabilite fasce ISEE. Tali fasce costituiscono condizione di accesso alla contribuzione regionale a decorrere dall'anno educativo 2022/2023. In particolare, i Comuni e le ASP potranno accedere ai contributi solo a seguito dell'adozione nei propri regolamenti dei seguenti parametri:

ISEE NUCLEO	RETTA MASSIMA
1) 0 - 5.000 euro	retta massima = 0 euro;
2) 5.000,01 - 10.000 euro	retta massima = 50 euro;
3) 10.000,01 - 15.000 euro	retta massima = 100 euro;
4) 15.000,01 – 20.000 euro	retta massima = 150 euro;
5) 20.000,01 – 25.000 euro	retta massima = 200 euro;
6) 25.000,01 – 30.000 euro	retta massima = 250 euro;
7) 30.000,01 – 35.000 euro	retta massima = 300 euro;
8) 35.000,01 – 40.000 euro	retta massima = 350 euro;
9) 40.000,01 – 50.000 euro	retta massima = 400 euro;
10) Oltre 50.000,01 euro	retta massima = 500 euro;

Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n.104/1992), fino all'ISEE di 50.000 euro, sono esentati dal pagamento della retta.

Per i figli successivi al primo, iscritti al nido, i regolamenti comunali e delle ASP possono prevedere una riduzione delle rette sopra descritte.

Criteri minimi per l'affidamento dei nidi in gestione e per la stipula di convenzione

Al fine di tendere ad una maggiore omogeneità, sul territorio regionale, sia dell'affidamento dei servizi pubblici che del regime di convenzionamento con strutture e gestori privati, che mettano a disposizione esclusiva dell'offerta pubblica territoriale una parte o tutti i posti autorizzati nel proprio nido, viene definito un Costo Standard del servizio di nido pubblico per mese/bambino di euro 840,00.

Tale costo si riferisce ad un servizio a tempo pieno medio di 8 ore, per 5 giorni alla settimana.

Il Costo standard sopra indicato viene applicato:

- *Come Costo minimo per la convenzione con i nidi accreditati;*
- *Come importo minimo di base d'asta per l'appalto di servizi.*

In caso di appalto, l'aggiudicazione potrà avvenire esclusivamente all'offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante è comunque tenuta a verificare che il soggetto aggiudicatario sia in grado di garantire al prezzo proposto:

- a) Il rispetto integrale dei requisiti di servizio fissati dalla legge regionale n.7/2020 e dalla relativa disciplina attuativa, a garanzia della qualità del servizio erogato alle famiglie;
- b) L'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La Regione detta:

- linee di indirizzo per le clausole dei bandi relativi alla refezione nei servizi educativi affinché rispettino i requisiti di qualità e quantità nell'interesse delle bambine e dei bambini, favorendo altresì l'utilizzo di materiale ecologico, la riduzione dell'uso della plastica e l'impiego di prodotti a kilometro zero (comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 7/2020);
- indirizzi per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, di avvicinamento alla lettura, alla lingua inglese e alla musica, all'interno dei servizi educativi (art. 12, comma 1, lettera o) l.r. 7/2020).

La Regione, in un'ottica di inclusione ed integrazione, può prevedere possibili incentivi per il sostegno ai servizi educativi che si avvalgono di educatori bilingue LIS (Lingua Italiana dei Segni) e di personale specializzato e formato per lavorare con bambine e bambini sordi.

Criteri di ripartizione delle risorse per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi prevedendo anche specifici incentivi e/o agevolazioni

La Regione annualmente assegna le risorse disponibili ripartendole tra i Comuni e (in via sperimentale) le ASP conformandosi ai seguenti criteri:

A. Contributi per la gestione dei Nidi accreditati Comunali e/o delle ASP:

Premesso che:

- i. per anno educativo si intende il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio di ogni anno e che il contributo sarà commisurato agli effettivi mesi di servizio della singola struttura;
- ii. il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso al contributo regionale è fissato al 30 settembre di ogni anno, ed a tal fine si considererà la data e l'ora di invio della PEC; Relativamente all'anno educativo 2020-2021 e 2021-2022 si applicano i vecchi criteri;
- iii. le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale regionale S.I.R.S.E. ad eccezione della domanda di contributo "Start-up" che avverrà tramite apposito modulo da inviare via PEC;
- iv. in ogni caso, il contributo non potrà essere superiore a quanto effettivamente liquidato e rendicontato dal Comune per il relativo anno educativo e per la singola struttura comunale e/o in convenzione;
- v. in via sperimentale, vengono riconosciuti contributi direttamente alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), definite dalla L.R. n.11/2016, che gestiscono servizi educativi per l'infanzia pubblici, per la parte di posti messi a disposizione dell'utenza secondo i medesimi criteri di offerta pubblica stabiliti dal Programma, e non coperti da convenzione comunale. Le ASP concorrono, nei limiti di quanto stabilito al presente punto, al finanziamento complessivo regionale dei servizi ad offerta pubblica, equiparati ai servizi pubblici comunali.
- vi. ai fini della ammissibilità della domanda e, pertanto, a pena di esclusione, il Comune e le ASP, per ogni singolo nido presente sul territorio ed il Comune di Roma Capitale per ogni singolo Municipio, è tenuto a:
 - a) presentare una rendicontazione della spesa sostenuta, comprensiva delle rette incassate ed ogni altro contributo ricevuto, secondo le indicazioni presenti nel portale Regionale;
 - b) indicare il numero di bambini iscritti e la frequenza media degli stessi;
 - c) indicare gli estremi identificativi della struttura ivi compresi i dati dimensionali dello stesso;
 - d) indicare gli estremi dell'atto di Autorizzazione al funzionamento del nido e dell'Accreditamento regionale;
 - e) indicare gli estremi del Regolamento comunale e delle ASP sui servizi per la prima infanzia con i dati relativi al sistema tariffario utilizzato ed i relativi scaglioni ISEE;
 - f) indicare il numero di bambini in lista d'attesa.

La ripartizione delle risorse avverrà a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal Comune e dalle ASP nel corso dell'anno educativo precedente la domanda di contributo e dovrà avvenire in funzione dei bambini frequentanti, garantendo una perequazione a livello regionale e, in particolare, incentivando forme di associazionismo tra i Comuni più piccoli.

I contributi saranno in "parte corrente" per le spese di gestione ed in "conto capitale" per la manutenzione, e saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

a) Ripartizione del fondo Parte Corrente:

- 1. In primo luogo, verrà calcolata la quota pari al 2% ("Start-up") da destinarsi ai nidi pubblici di nuova apertura:
 - a. Lo stanziamento disponibile per ogni anno, quale contributo di "Start-up" per i nidi pubblici comunali e/o delle ASP di nuova apertura, che apriranno entro il 30 settembre di ogni anno. Tale contributo sarà

- commisurato ai nuovi posti nidi attivati sul territorio comunale o sovracomunale in aggiunta a quelli già esistenti. Per posti bimbo esistenti sul territorio comunale si considereranno solo i posti in nidi pubblici.
- b. Il contributo massimo sarà pari ad €1.000,00 per ogni nuovo posto bimbo attivato e ad €1.300,00 se il servizio viene avviato in convenzione tra più Comuni. Qualora le richieste relative allo “Start-up” siano superiori al fondo, i contributi riconosciuti alle singole strutture saranno ridotti proporzionalmente.
 - c. Il contributo verrà riconosciuto solo qualora il nido di nuova apertura serva un bacino di utenza non inferiore a 3 volte i posti autorizzati. In caso di convenzione tra più Comuni, si intende come bacino di utenza la popolazione 0-2 di tutti i Comuni coinvolti.
 - d. La quota parte delle risorse non utilizzate per l’avvio di nuove strutture confluirà nel fondo di riparto.
2. In secondo luogo, il fondo sarà suddiviso destinando una quota, pari al 50%, al Comune di Roma Capitale ed una quota, pari al 50%, agli altri Comuni del Lazio ed alle ASP; Attribuendo una quota in relazione al numero medio degli iscritti dell’anno educativo precedente la richiesta. Tale quota di contributo verrà suddivisa considerando tutti i bambini iscritti ai nidi pubblici comunali e ASP, quanto ai nidi convenzionati con il Comune (limitatamente ai soli posti convenzionati).
 3. Con riferimento ai nidi aziendali verranno considerati alla stregua di un nido privato convenzionato con il Comune. Pertanto, il Comune concorrerà al contributo regionale per la gestione, nella misura in cui il nido aziendale sarà convenzionato con il Comune stesso e limitatamente ai bambini iscritti secondo quanto disposto dal punto precedente.

b) Ripartizione del fondo Conto Capitale:

1. In primo luogo, il fondo sarà suddiviso destinando una quota, pari al 50%, al Comune di Roma Capitale ed una quota, pari al 50%, agli altri Comuni del Lazio/ASP.
2. Condizione per l’accesso al contributo è che i Comuni del Lazio/ASP o i Municipi per Roma Capitale abbiano effettuato lavori di manutenzione durante l’anno educativo precedente la richiesta di contributo, e comunque liquidati entro il termine di presentazione della domanda di contributo.
3. Qualora gli altri Comuni del Lazio/ASP non presentino la rendicontazione o, rendicontino spese inferiori al 50% dello stanziamento, la quota rimanente confluirà nel fondo destinato al Comune di Roma Capitale, in ogni caso fino alla spesa massima rendicontata. Qualora Roma Capitale o un suo Municipio non presentino la rendicontazione o rendiconta spese inferiori al 50% dello stanziamento, la quota rimanente confluirà nel fondo destinato agli altri Comuni del Lazio/ASP, e in ogni caso fino alla spesa massima rendicontata.
4. Il contributo verrà riconosciuto per i lavori effettuati presso la singola struttura, a seguito di specifica rendicontazione, nel limite massimo di:
 - o Euro 20.000,00 per strutture fino a 20 posti bimbo;
 - o Euro 25.000,00 per strutture da 21 posti bimbo a 35 posti bimbo;
 - o Euro 30.000,00 per strutture da 36 posti bimbo a 50 posti bimbo;
 - o Euro 35.000,00 per strutture da 51 posti bimbo ed oltre.

5. Qualora le richieste relative al contributo per la manutenzione siano superiori al fondo ad esse destinato, i contributi riconosciuti alle singole strutture saranno ridotti proporzionalmente.
- B. Vengono riconosciuti ai Comuni ed alle ASP contributi per la gestione di Sezioni Primavera, in funzione dei bambini mediamente iscritti nell'anno educativo precedente. Al fine di dare la possibilità a tutte le strutture di procedere all'accreditamento ai sensi dell'art.45 della L.R. n.7/2020 le risorse verranno erogate a decorrere dall'anno educativo 2022/2023.
- C. Vengono riconosciuti ai Comuni ed alle ASP contributi per la gestione dei Servizi integrativi, in funzione dei bambini mediamente iscritti nell'anno educativo precedente. Al fine di dare la possibilità a tutte le strutture di procedere all'accreditamento ai sensi dell'art.45 della L.R. n.7/2020 le risorse verranno erogate a decorrere dall'anno educativo 2022/2023.
- D. Nella ripartizione delle risorse tra i Comuni e le ASP possono prevedere incentivi e/o agevolazioni per l'inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei percorsi educativi.

Modalità per l'attuazione di forme di inclusione, di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, al fine di realizzare e consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età.

La Regione Lazio promuove percorsi di incontro e formazione specifici al fine di incentivare i seguenti raccordi istituzionali:

- 1) Tra i Comuni e/o le ASP che gestiscono nidi e le scuole dell'infanzia al fine di agevolare il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia realizzando attività di incontro dei bambini dell'ultimo anno di nido con le scuole dell'infanzia ricadenti nel medesimo bacino di utenza unitamente alla formazione congiunta degli operatori al fine di costruire un progetto educativo che tenga conto del passaggio tra i due livelli di istruzione;
- 2) Tra i Comuni e le ASP che gestiscono nidi al fine di incrementare le competenze specifiche degli operatori per individuare gli interventi adeguati alle situazioni di disagio familiare. I comuni/ASP promuovono, inoltre, l'implementazione della rete con i servizi scolastici, sociali e sanitari per favorire un'azione sinergica centrata sui bisogni delle bambine e dei bambini e di supporto alle famiglie;
- 3) Tra i Comuni e le ASP che gestiscono nidi al fine di incrementare le competenze specifiche degli operatori per individuare i segnali di disabilità, con particolare attenzione ai disturbi della sfera cognitiva o neuromotoria. I comuni/ASP promuovono, inoltre, l'implementazione della rete con i servizi scolastici, sociali e sanitari per favorire un'azione sinergica centrata sui bisogni delle bambine e dei bambini e di supporto al ruolo genitoriale;